

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 87/21/CDA del 29 settembre 2021

Emanato con D.R. n. 206/21 del 13 ottobre 2021

In vigore dal 14 ottobre 2021

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Incompatibilità ed incarichi vietati

CAPO I - Disposizioni per professori e ricercatori a tempo pieno

Art. 3 - Attività incompatibili

Art. 4 - Attività consentite previa autorizzazione

Art. 5 - Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

CAPO II - Disposizioni per professori e ricercatori a tempo definito

Art. 6 - Attività compatibili

CAPO III - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 9 - Diniego e domanda di riesame

Art. 10 - Controlli e sanzioni

CAPO IV - Norme di rinvio, entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 11 – Norme di rinvio

Art. 12 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 6 della Legge 240/2010 disciplina:
 - a) il regime delle incompatibilità dei professori e ricercatori universitari, sia a tempo pieno sia a tempo definito;
 - b) stabilisce i presupposti e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extraistituzionali compatibili con gli obblighi istituzionali, ai professori e ricercatori universitari.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per incarico extraistituzionale si intende qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, svolto per conto di soggetti pubblici e privati, diversi dall'Ateneo, in assenza di vincolo di subordinazione, non rientrante nella disciplina del conto terzi.
3. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intendono:
 - a) professori universitari di ruolo di prima fascia e di seconda fascia;
 - b) professori straordinari a tempo determinato;
 - c) ricercatori universitari di ruolo;
 - d) ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della vigente legislazione.

Art. 2

Incompatibilità ed incarichi vietati

1. La posizione di professore e ricercatore, sia in regime di tempo pieno sia di tempo definito, è incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
 - b) l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale, industriale e artigianale;
 - c) lo svolgimento dell'attività di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
 - d) lo svolgimento di qualunque attività per incarico o a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi, di tutorato;
 - e) l'assunzione delle cariche di direttore generale, amministratore o consigliere delegato di

società a fini di lucro, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di aspettativa obbligatoria.

2. È fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, secondo quanto stabilito dal D.M. 10.8.2011, n. 168 in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della Legge 240/2010.
3. È vietato svolgere, anche indirettamente, qualsiasi attività che determini un conflitto di interesse con l'Università.
4. Si determina una situazione di conflitto di interesse, quando il professore o il ricercatore svolga attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università, nonché attività, anche di natura professionale, in favore di terzi controinteressati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale tipologia di attività: (i) la docenza non autorizzata in altre Università; (ii) gli incarichi di responsabilità accademica o gestionale in altre Università; (iii) la rappresentanza e la difesa nelle controversie contro l'Università o incarichi di consulenza tecnica delle parti avversarie nei contenziosi nei quali l'Università è parte.
5. Le incompatibilità di cui al presente articolo persistono anche in caso di collocamento in aspettativa del professore o del ricercatore, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.

CAPO I

Disposizioni per professori e ricercatori a tempo pieno

Art. 3

Attività incompatibili

1. L'esercizio di attività libero-professionale e di lavoro autonomo è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno. Si considerano a tal fine le attività extra-istituzionali prestate a favore di terzi, che abbiano il carattere della abitualità, sistematicità e continuità.
Sono elementi fortemente sintomatici di tale carattere lo svolgimento di attività che richiedono l'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali e il possesso di Partita IVA.
2. È incompatibile l'attività svolta da professori e ricercatori universitari a tempo pieno in regime di partita IVA, salvo che l'interessato dimostri la compatibilità di tali attività con il regime di tempo pieno, con particolare riguardo al carattere di occasionalità dell'attività svolta. A tal fine i professori e i ricercatori titolari di partita IVA dovranno presentare,

con cadenza trimestrale, un'apposita dichiarazione contenente l'indicazione delle attività svolte in regime di IVA.

Art. 4

Attività consentite previa autorizzazione

1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività anche se svolte a titolo gratuito:
 - a. le attività didattiche e di ricerca, al di fuori dei casi dell'art. 5, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro;
 - b. gli incarichi presso enti o organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, enti e organismi di rilevanza sovranazionale e internazionale, autorità amministrative indipendenti e di garanzia, salvo quanto disposto dall'art. 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
 - c. le attività svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione pubblica al di fuori dei casi dell'art. 5;
 - d. la partecipazione a organi di gestione e l'assunzione di cariche sociali in società, fondazioni o enti, pubblici e privati, purché l'attività della società, della fondazione e dell'ente sia compatibile con le finalità e la vocazione scientifica dell'Università e l'incarico non abbia compiti operativi tale da configurare l'esercizio di commercio ed industria;
 - e. le perizie affidate da soggetti privati;
 - f. gli incarichi di arbitro o di componente a qualsiasi titolo di collegi arbitrali.
2. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:
 - a) l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
 - b) un impegno tale da pregiudicare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionali;
 - c) una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, di diritto o di fatto, con l'Università.

Art. 5

Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione

1. I professori e i ricercatori possono svolgere liberamente, le seguenti attività, con o senza

retribuzione, come disposto dall'articolo 6, comma 10, della Legge 240/2010:

- a) le attività di valutazione e di referaggio in ambito scientifico;
- b) l'attività didattica presso enti pubblici e privati avente carattere occasionale nei limiti di 60 ore complessive per anno solare e per non più di 30 ore complessive per anno solare nei confronti dello stesso committente. Il superamento del predetto limite generale o specifico rende necessario per lo svolgimento dell'attività il rilascio dell'autorizzazione. Non necessitano di autorizzazione e non concorrono al monte ore di cui al periodo che precede gli incarichi di insegnamento conferiti in forza di convenzioni stipulate dall'Università;
- c) l'attività di collaborazione scientifica e di consulenza a condizione che abbia carattere occasionale e l'oggetto consista nella ricerca della soluzione ad una questione o ad un problema determinato. Si intende per consulenza la prestazione d'opera intellettuale, strettamente personale, resa in qualità di esperto della materia, in totale autonomia rispetto al committente che di norma si conclude con il rilascio di un parere, di una relazione o di uno studio;
- d) l'attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale ivi compresi interventi in qualità di relatore a convegni, seminari, conferenze;
- e) le attività pubblicistiche ed editoriali quali collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, purché non si sostanzino nello svolgimento dell'industria e del commercio;
- g) gli incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, salvo che non comportino impegno rilevante con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative o che non consentano il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- h) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- i) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita;
- l) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, le quali non sono soggette e non concorrono ai limiti di cui alla precedente lett.b);

- m) le perizie o consulenze tecniche di ufficio richieste o affidate dall'autorità giudiziaria;
 - n) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
 - o) la partecipazione a commissioni di esame di Stato o commissioni in cui è prevista dalla legge la presenza di un professore o ricercatore e sia stata interpellata l'Università;
 - p) la partecipazione a concorsi di idee e progettazione. Nel caso in cui l'ente banditore richieda un'espressa autorizzazione, al docente verrà rilasciata, a cura dell'amministrazione, la sua richiesta debitamente protocollata. In caso di vincita il docente è tenuto a chiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, che verrà rilasciata secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.
2. Al fine di verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi e che siano rispettati i limiti stabiliti dal presente Regolamento, le attività di cui al comma 1, lett. b) e n) sono comunicate, in via preventiva e comunque almeno 15 giorni prima del loro avvio, al Rettore, al Direttore di Dipartimento di afferenza dell'interessato e al Coordinatore del Corso di Studio di afferenza dell'interessato in modalità telematica, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Università.

CAPO II

Disposizioni per professori e ricercatori a tempo definito

Art. 6

Attività compatibili

1. I professori e ricercatori a tempo definito, oltre alle attività consentite ai docenti con regime a tempo pieno, possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative e, in ogni caso, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali.
2. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere, previa autorizzazione, incarichi presso enti o società con scopo di lucro, su designazione degli stessi enti e soggetti privati, purché riconducibili alla figura dell'amministratore non esecutivo e indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58 del 24.2.1998 (T.U. dell'intermediazione finanziaria).
3. I professori e ricercatori a tempo definito possono svolgere, previa autorizzazione, attività didattica e di ricerca presso Università o enti di ricerca esteri.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le attività previste dal presente articolo qualora esse comportino:

- a) l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con soggetti pubblici o privati;
- b) un impegno tale da pregiudicare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di didattica, ricerca e gestionale;
- c) una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, di diritto o di fatto, con l'Università.

CAPO III

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 7

Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione deve essere verificata dagli Organi competenti:
 - a) la compatibilità dell'incarico retribuito con il regime di impegno a tempo pieno e con le fonti normative in materia;
 - b) la natura, la durata, il tipo di incarico;
 - c) la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali;
 - d) il carattere occasionale dell'incarico.
 - e) il non superamento dell'importo percepito, da parte del docente interessato, per l'attività extralavorativa svolta, del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 3, comma 44, della L. n. 244/2007 che così determina il limite onnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.
2. L'attività medesima deve essere svolta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, al di fuori dei locali universitari e non può prevedere l'utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell'Ateneo.

Art. 8

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, redatta secondo l'apposita modulistica predisposta dall'Università, è presentata al Rettore nonché al Coordinatore del Corso di Studio di

afferenza e al Direttore del Dipartimento, ai fini del rilascio dei rispettivi pareri, e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nominativo del docente e relativo codice fiscale;
- b) il soggetto che intende conferire l'incarico, precisando la natura giuridica dello stesso, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonché la sede legale del medesimo;
- c) l'oggetto dell'incarico;
- d) le modalità di svolgimento dell'incarico con riguardo alla decorrenza iniziale, al luogo, alla durata, anche presunta, all'impegno effettivamente richiesto espresso in termini di ore e giorni;
- e) il carattere occasionale dell'incarico;
- f) il compenso lordo previsto o presunto.

2. Nella domanda, il docente deve inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico in questione non è in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, non presenta ostacolo al corretto e regolare adempimento dei propri compiti istituzionali e non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

3. La richiesta deve essere presentata di norma almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa. L'attività non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione. L'attività che si intende svolgere non può in alcun modo avere luogo senza il rilascio della preventiva autorizzazione ovvero senza la preventiva comunicazione.

4. In presenza di incarichi conferiti precedentemente ad assunzione, trasferimento od opzione per il regime di impegno a tempo pieno, al fine del completamento dei medesimi e per verificare la compatibilità con il diverso regime, deve essere presentata nuova domanda.

5. Sulle richieste di autorizzazione competente a decidere è il Rettore, previo parere favorevole del Consiglio del Corso di Studio e del Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente nonché del Senato Accademico. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza mediante provvedimento del Rettore.

Il provvedimento è sempre motivato in caso di diniego. Qualora l'amministrazione, ravvisando

lacune o incongruità nella richiesta, chieda chiarimenti al richiedente, il termine è sospeso dal

momento della richiesta di chiarimenti e ricomincia a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti.

Le comunicazioni tra uffici e nei confronti del richiedente avvengono in via telematica.

6. Per il Rettore e il Prorettore Vicario, la competenza sulle autorizzazioni ad eventuali incarichi extra istituzionali spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
7. In caso di urgenza, il Direttore di Dipartimento è autorizzato a procedere alla valutazione della compatibilità dell'incarico con proprio decreto soggetto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
8. Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'incarico già autorizzato, venga a modificarsi l'originaria situazione dichiarata, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione. Qualora la modifica investa l'oggetto e/o la durata dell'autorizzazione originaria, è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Il richiedente è tenuto altresì a segnalare i casi in cui non sia svolta, per qualsiasi motivo, la prestazione già autorizzata.
9. L'autorizzazione del Rettore dell'Università riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale o previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme di legge, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.

Art. 9

Diniego e domanda di riesame

1. In caso di diniego dell'autorizzazione, il docente interessato può presentare motivata domanda di riesame.
2. La domanda di riesame è presentata, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del diniego, al Rettore dell'Università, che comunicherà la propria decisione entro 30 giorni, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 10

Controlli e sanzioni

1. In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti e doveri d'ufficio, il Rettore esercita l'azione disciplinare.

2. Nel caso in cui il Rettore accerti che è in corso di svolgimento un incarico incompatibile o non preventivamente autorizzato, diffida formalmente e in via preliminare il docente affinché, entro il termine perentorio di 15 giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, fatta, in ogni caso, salva l'azione disciplinare.
3. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e dei ricercatori vigilano sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Rettore qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa e delle norme contenute nel presente Regolamento.

CAPO IV

Norme di rinvio, entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 11

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Le autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono confermate fino alla scadenza degli incarichi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le attività il cui svolgimento non sia compatibile con le disposizioni in esso contenute, devono essere regolarizzate.

Al Magnifico Rettore dell'Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi, n. 190
SEDE

e p.c. al Direttore del Dipartimento
SEDE

e p.c. al Coordinatore del Corso di studio
SEDE

Oggetto: Comunicazione per lo svolgimento di incarico esterno ai sensi dell'art. 5, comma 2, Regolamento sugli incarichi esterni dell'Università Europea di Roma.

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____ il _____, CF _____,
residente in _____, Via _____,
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma, Corso di laurea
in _____,
in qualità di _____ SSD _____,

COMUNICA

che nell'anno accademico ____/____/____ svolgerà l'incarico di _____

a titolo GRATUITO / RETRIBUTO per un importo totale di € _____,

presso _____,

codice fiscale e/o partita IVA) _____

sede legale _____

Le attività avranno inizio il __/__/____ e termineranno il __/__/____ per un numero complessivo di
ore _____.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- a) di non svolgere altre attività didattiche in aggiunta a quelle istituzionali; ovvero

- di svolgere i seguenti incarichi _____;
- b) che l'incarico ha carattere occasionale;
 - c) che l'impegno connesso con gli incarichi complessivamente assunti non è in contrasto con le disposizioni del Regolamento, è compatibile con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Roma,

In fede

Al Magnifico Rettore dell'Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi, n. 190
SEDE

e p.c. al Direttore del Dipartimento
SEDE

e p.c. al Coordinatore del Corso di studio
SEDE

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni (ex art. 6, comma 10 della L. n.240/2010).

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
Prov. _____ il _____, CF _____,
residente in _____, Via _____,
in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università Europea di Roma, Corso di laurea
in _____,
in qualità di _____ SSD _____,

CHIEDE

di essere autorizzato/a a svolgere per l'anno accademico ____/____/____ l'incarico di _____

a titolo GRATUITO / RETRIBUTO per un importo totale di € _____,
presso _____,
codice fiscale e/o partita IVA) _____
sede legale _____

Le attività avranno inizio il __/__/____ e termineranno il __/__/____ per un numero complessivo di
ore _____.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

- d) di non svolgere altre attività didattiche in aggiunta a quelle istituzionali; ovvero
di svolgere i seguenti incarichi _____;
- e) che l'incarico di cui si chiede l'autorizzazione ha carattere occasionale;

- f) che l'impegno connesso con gli incarichi complessivamente assunti non è in contrasto con le disposizioni del Regolamento, è compatibile con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali e non ha alcuna attinenza con contratti e convenzioni in corso, comunque stipulati dall'Ateneo ai sensi della normativa vigente.

Roma,

In fede